

# REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Come noto il Consiglio di Istituto definisce in base all'Art.10 comma 3 lettera e) del Testo Unico (D.Lgs.297/94) (che di seguito si riporta) i "criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione". I seguenti criteri relativi ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche sono stati elaborati anche alla luce degli obiettivi generali costituenti la Vision e la Mission di Istituto e della prassi seguita in materia dall'Istituto negli anni scolastici precedenti.

## VIAGGI D'ISTRUZIONE

### Art. 1

1.1 **I viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curricolari** della scuola e pertanto non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sia sul piano didattico-culturale, sia su quello dell'educazione alla salute e allo sport.

1.2 I viaggi d'istruzione **devono contribuire a migliorare il livello di socializzazione** tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.

1.3 Al fine di ridurre i costi del viaggio, **è opportuno accorpate quante più classi sia possibile** che viaggino con identica meta ed analogo mezzo di trasporto e preferibilmente quelle appartenenti a medesime sezioni per favorire la cosiddetta educazione tra pari e sviluppare il senso di comunità di Istituto.

### Art. 2

Il **Collegio dei Docenti stabilisce**, in linea di massima, **le date di attuazione dei viaggi** al fine di favorire le migliori condizioni didattiche per l'intero Istituto.

### Art. 3

**I viaggi d'istruzione sono progettati da uno o più docenti o dai docenti che compongono un consiglio di classe e devono essere approvati, nella loro valenza didattica, dal Collegio dei Docenti**, facendo parte della normale programmazione didattico-culturale e dovendo necessariamente rientrare negli obiettivi didattici generali di esclusiva competenza del Collegio dei Docenti.

### Art. 4

4.1 I Consigli di Classe possono individuare tra i **progetti approvati dal Collegio dei Docenti** quelli che **ritengono didatticamente e operativamente più utili**, vantaggiosi e fattibili per le singole classi.

4.2 Tramite il coordinatore di Classe faranno in modo che **gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici** idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.

4.3 **L'indispensabile "preparazione preliminare"** finalizzata a trasmettere le necessarie informazioni può richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata con la opportuna programmazione di momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze vissute, il tutto deve essere naturalmente previsto nel progetto approvato.

### Art. 5

**E' opportuno che le classi partecipino al completo al viaggio programmato** e comunque **almeno i due terzi degli alunni**. A tal fine alle famiglie saranno comunicate, con congruo anticipo, le modalità di partecipazione e l'importo approssimativo a loro carico.

### Art. 6

7.1 Gli insegnanti accompagnatori, preferibilmente scelti fra i docenti della classe, devono essere almeno uno ogni 10, massimo 15 alunni.

7.2 Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà per quanto possibile alla sua sostituzione con l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio.

7.3 In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.

#### Art. 7

Per effettuare viaggi d'istruzione nel corso dell'anno scolastico non possono essere utilizzati, di norma, più di cinque giorni di lezione.

#### Art. 8

Richieste di partecipazione al viaggio incomplete o prive della documentazione su indicata o in ritardo rispetto ai tempi stabiliti non saranno prese in considerazione.

#### Art. 9

Le quote di partecipazione previste per ogni viaggio non dovranno essere tali da creare discriminazione.

#### Art. 10

I costi del viaggio d'istruzione saranno a totale carico degli studenti.

#### Art. 11

Il Consiglio d'Istituto può deliberare, in caso di comprovata disponibilità finanziaria da attingere dal fondo "contributo volontario dei genitori", un contributo alle spese delle famiglie, entro gli ambiti e con le modalità previste dalla vigente normativa a sostegno del diritto allo studio.

#### Art 12

13.1 Previo avviso della Presidenza, ciascun allievo provvederà a versare la propria quota di partecipazione sul c.c. dell'Istituto.

13.2 Ogni famiglia tratterrà la relativa ricevuta, mentre l'attestazione del versamento dovrà essere consegnato in segreteria tramite i docenti accompagnatori almeno sessanta giorni prima della partenza prevista.

### USCITE DIDATTICHE

#### Art. 13

14.1 Anche le uscite didattiche sono da considerarsi parte integrante di un progetto didattico di carattere curricolare compreso nel PTOF e quindi deliberato dal Collegio dei Docenti con le modalità previste, o rientrante nella Programmazione Annuale Didattica del Consiglio di Classe.

14.2 Le uscite didattiche si effettuano, di norma, nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali.

14.3 E' consentito e promosso l'uso dei mezzi pubblici di linea e le uscite a piedi nel quartiere e nelle zone limitrofe.

#### Art. 14

Per le uscite didattiche non valgono le date di scadenza di presentazione delle domande previste per i viaggi d'istruzione. Esse andranno presentate in tempo utile per ottenere il consenso del Dirigente Scolastico, e comunque non oltre i quindici giorni antecedenti all'uscita per la scuola secondaria di primo grado e non oltre sette per la scuola primaria e infanzia.

## PREREQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

### Art.15

**Sono ammessi a partecipare alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione soltanto gli alunni che abbiano riportato una buona valutazione nella condotta e abbiano mostrato partecipazione attiva al dialogo educativo. Gli allievi che, su insindacabile giudizio dei docenti accompagnatori, avranno disturbato il regolare svolgimento di un'uscita precedente e/o gli alunni non avranno riportato buone valutazioni nel comportamento non potranno partecipare alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.**

### Art. 16

**Durante le visite guidate e i viaggi di istruzione l'alunno segue rigorosamente le direttive dei docenti accompagnatori e non si allontana dal gruppo; mantiene, inoltre, un comportamento attento e rispettoso delle persone e dei luoghi, senza arrecare, con il proprio comportamento, danni a cose o a persone o all'immagine dell'Istituto.**

**Il mancato rispetto delle norme di comportamento descritte, l'assunzione di comportamenti che comportino danni alle persone e alle cose e che violino le norme di legge comportano l'adozione da parte della scuola di un provvedimento disciplinare in base ad una classificazione delle sanzioni riportata nel Regolamento Disciplina Alunni di Istituto, reso pubblico sul sito web della scuola.**

Il presente regolamento è stato **approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 5 Maggio 2022.**